

Studio legale
Avv. Vito Bardaro – Avv. Aldo Terrezza
Via S. Libera n. 7, 03043 Cassino (Fr)
pec: avv.bardarovito@pecavvoticassino.it
pec: aldoterrezza@pec.avvoticassino.it.

Tribunale di Chieti
Sezione Lavoro e Previdenza

Ricorso
con domanda cautelare ex art. 700 cpc
e con istanza di notificazione ex art. 151 cpc

Per il sig. **Prete Alberto**, nato a Salerno (Sa), in data 20 giugno 1969 e residente in via Armando Diaz 26 int. 5 p. 2, 84018 Scafati (Sa), cod. fisc. PRT LRT 69H20 H703R, rappresentato e difeso, unitamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Vito Bardaro, cod. fisc. BRD VTI 71P27 I163Y, e Aldo Terrezza, cod. fisc. TRR LDA 50S30 Z110S, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cassino (Fr) cap 03043 alla via S. Libera n. 7, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata al presente ricorso. Per le comunicazioni e gli avvisi si indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avv.bardarovito@pecavvoticassino.it e aldoterrezza@pec.avvoticassino.it. Fax. 0776280336

- **ricorrente** -

c o n t r o:

MIM - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (Rm), Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, via Buccio di Ranallo, c/o Complesso monumentale di S. Domenico, 67100 L'Aquila (Aq), cod. fisc. 80006940664, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it,
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Dirigente *pro tempore* con sede in Via dell'Arcivescovado 8, 67100 L'Aquila (Aq), cod. fisc. 93028190663, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it,
Ufficio Scolastico IV – Ambito territoriale provinciale di Chieti, in persona del Dirigente *pro tempore* con sede in Via Discesa delle Carceri 2, 66100 Chieti (Ch), cod. fisc. 93028190663, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it,



Istituto di Istruzione superiore “Luigi di Savoia”, in persona del Dirigente *pro tempore* con sede in Via D’Aragona 21, 66100 Chieti (Ch), cod. fisc. 80000200693, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it,

nei confronti di

tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nelle graduatorie della III fascia d’istituto della Provincia di Chieti, valide per il gli a.s. 2021/2024, negli ambiti e per i profili professionali di interesse del ricorrente, e, comunque, nei confronti di tutto il personale ATA che, in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, sarebbe pregiudicato (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcato in graduatoria per punteggio dal ricorrente per effetto dell’accoglimento del presente ricorso.

- potenziali resistenti -

affinché

previa disapplicazione del D.M. n. 50 del 2021 e del relativo allegato perché illegittimi, in quanto lesivi degli artt. 3 e 52 Cost. e contrari agli artt. 485 e 569 del D. Lgs. n. 297/94, all’art. 2050 del D. Lgs.,n. 66/2010, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale contrario agli interessi del ricorrente in quanto parimenti illegittimo per le medesime ragioni, **venga accertato dichiarato** il suo diritto all’attribuzione del punteggio di 6,00 punti in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato, non in costanza di nomina, ai fini dell’accesso nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e, conseguentemente, che **venga rideterminata** la sua collocazione in graduatoria in virtù di detto nuovo punteggio.

* * * * *

Fatto

- 1) In data 24 aprile 2021 il ricorrente ha presentato domanda per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della Provincia di Chieti, per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 come da D.M. n. 50 del 3 marzo 2021.
- 2) L’istante, all’atto della presentazione della domanda, ha dichiarato di essere in possesso del titolo per l’accesso alle predette graduatorie, avendo conseguito in data 14 luglio 1988 il diploma di maturità scientifica.
- 3) L’istante ha dichiarato, altresì, di aver svolto il servizio di leva, successivamente al conseguimento del diploma (titolo per l’accesso alle predette graduatorie), dal 25 settembre



1991 al 24 settembre 1992, (vds foglio di congedo illimitato in allegato rilasciato dal Comando Aeroporto “ U. Niutta” di Capodichino-Napoli).

- 4) Il M.I.M però, non gli ha riconosciuto il punteggio di 6,00 punti per il servizio di leva obbligatorio, in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare ai fini della concessione di tale punteggio solo ove questo sia espletato in costanza di nomina.
- 5) Tali disposizioni regolamentari, introducendo una irragionevole disparità di trattamento tra i candidati, oltre che lesive dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost., si pongono in contrasto la normativa vigente in materia, che non dispone alcuna distinzione ai fini della valutazione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno.
- 6) Il punteggio attribuito all'istante, ai sensi del D.M, di cui si chiede la disapplicazione, è stato il seguente:
per il profilo di assistente amministrativo 9,05;
per il profilo di collaboratore scolastico 8,57;
per il profilo di assistente tecnico punti 8,85;
lo stesso, lo si ribadisce, non tiene però conto dell'intero punteggio allo stesso spettante per l'espletamento del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina.
- 7) Il ricorrente, in ragione della corretta valutazione del servizio di leva obbligatorio avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 5,40 punti (relativi ai 12 mesi di servizio militare prestato). Mentre sulla scorta del D. M. 50/2021 il medesimo ricorrente ha ottenuto l'attribuzione di 0.60 punti per il servizio di leva militare espletato non in costanza di nomina per cui al punteggio attribuito, in accoglimento della domanda va aggiunto l'ulteriore punteggio di 5.40;
- 8) Per tale ragione, il punteggio attribuito dalla scuola capofila dovrebbe essere così rideterminato:
per il profilo di assistente amministrativo punti 14,45=
per il Profilo di collaboratore scolastico punti 13,97=
per il profilo di assistente tecnico punti 14,25=
- 9) E' interesse, pertanto, del sig. Prete Alberto che, previa disapplicazione delle disposizioni regolamentari ritenute illegittime, venga accertato e dichiarato il suo diritto all'attribuzione del punteggio di 6,00 punti in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato, successivamente al conseguimento del titolo abilitante e non in costanza di nomina, ai fini dell'accesso nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e, conseguentemente, che venga rideterminata la sua collocazione in graduatoria in virtù di detto nuovo punteggio.



Diritto

Questioni pregiudiziali e preliminari.

1) Giurisdizione del Giudice ordinario adito.

Non vi è dubbio che la presente causa sia di competenza del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Infatti, in alcune materie, come quella del pubblico impiego, tale giurisdizione, oltre che agli interessi legittimi, si estende ai diritti soggettivi, la cui cognizione è normalmente sottratta al giudice amministrativo e riservata al giudice ordinario.

Con l'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 18 del D. Lgs. n. 387/1998, la materia del pubblico impiego è stata sottratta alla cognizione del Giudice amministrativo e devoluta a quella del Giudice ordinario, fatta eccezione per le controversie in materia di procedure concorsuali, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per quelle concernenti talune categorie, cosiddette non contrattualizzate, tra le quali rientrano i magistrati, i militari, le forze di polizia, i prefetti, i diplomatici e i docenti universitari.

Inoltre, il D. Lgs. n. 165/2001 (*“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*) ha sottoposto il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione al regime privatistico e pubblicistico.

In particolare, il diritto privato si applica alle regole di “micro-organizzazione” con cui le amministrazioni definiscono le modalità di “organizzazione degli uffici”, e di “gestione dei rapporti di lavoro”, le quali “sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (art. 2, commi 2, 3 e 5, del D. Lgs. n. 165/2001).

Le norme di diritto pubblico si riferiscono, invece, alla c.d. fase amministrativa che precede la stipulazione del contratto di lavoro, e, quindi all’inserimento in graduatoria, nonché alle regole di “macro-organizzazione” che stanno “al di sopra” del rapporto di lavoro, con le quali le amministrazioni pubbliche “definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive” (art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165/01).

La natura pubblica e privata delle regole di organizzazione si riversa sulla definizione dei criteri di riparto di giurisdizione (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 908/2016).

In proposito interviene l’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale, al comma 1, recita testualmente: -*“1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui*



all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.

A sua volta il comma 4 della citata disposizione precisa che *“restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.*

Di conseguenza, la competenza del Giudice ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato è prevista dal legislatore in via generale, mentre quella del Giudice amministrativo in via residuale, in presenza di controversie attinenti a “procedure concorsuali” ed ad “atti di macro-organizzazione”.

Il Legislatore individua, infatti, con elencazione esemplificativa la “materia” devoluta al Giudice ordinario; al quarto comma “perfeziona” l’elencazione indicando, in negativo, un aspetto della “materia” - strettamente connessa alle controversie in tema di “assunzione al lavoro” - che decide di conservare in capo al Giudice amministrativo.

In definitiva, compete al Giudice ordinario ogni vertenza sul c.d. scorrimento (giusta posizione o collocazione) delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) o d’istituto; mentre è riservata al Giudice amministrativo ogni questione inerente alla regolazione ed applicazione del procedimento previsto per l’aggiornamento delle medesime (cfr. Consiglio di Stato, se. VI, n. 4565/2015).

Venendo alla fattispecie in esame, la giurisdizione in merito alla validità del punteggio è dell’Ecc.mo Tribunale ordinario adito.

Oggetto del presente giudizio è, infatti, l’accertamento del punteggio del ricorrente nelle graduatorie d’istituto.

2) Legittimazione attiva e passiva.

Sempre in via preliminare si rileva la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente, in quanto lo stesso ha presentato regolarmente domanda di terza fascia d’istituto come personale ATA nel 2021 e non gli è stato valutato per intero il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro.



Di conseguenza sussiste l'interesse dell'istante al ricorso, avendo quest'ultimo subito un pregiudizio a causa di un errore nel calcolo del punteggio effettuato dall'istituto capofila.

Sussiste anche la legittimazione passiva dell'ATP di Chieti in quanto trattasi della provincia scelta dal ricorrente, nonché dell'Istituto di Istruzione superiore "Luigi di Savoia", quale istituto capofila che non ha valutato per intero il servizio militare svolto.

Nel merito

Le istanze del ricorrente sono fondate e meritano accoglimento per i seguenti motivi.

Le disposizioni del D.M. n. 50/21, in virtù delle quali è stato attribuito al medesimo un punteggio inferiore a quello allo stesso spettante, sono palesemente illegittime, perché lesive di principi costituzionali (artt. 3 e 52 Cost.) e contrarie alle norme vigenti in materia ed in particolare agli artt. 485 e 569 del D. Lgs. n. 297/94, all'art. 2050 del D. Lgs., n. 66/2010, nell'interpretazione fornita dalla costante ed univoca giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav. n. 35380/2021; Id., n. 34686/2021; Id., n. 34687/2021; Id., n. 15127/2021; Id., n. 15467/2021; Id., n. 5679/2020; Trib. Frosinone, Sez. Lav., sent. 27 settembre 2022; Trib. Roma, Sez. Lav., sent. n. 6165/2022 del 28 giugno 2022; Trib. Milano, Sez. Lav., sent. 1 giugno 2022; Trib. Roma, sent. n. 666/2019 del 4 luglio 2019; Trib. Cassino, sent. n. 37 del 14 gennaio 2021, n. 37, Trib. La Spezia, sent. n. 39/2021 del 28 gennaio 2021; Trib. Arezzo, sent. n. 275/2013; Cons. Stato, n. 3286/2022; Id., n. 8213/2019; Id., n. 8234/2019; Id., n. 2151/2018; Id., n. 6581/2021; Id., n. 5408/2021; Id., n. 4338/2021; Id., n. 5196/2021).

L'allegato A del D.M. n. 50 del 2021, "*Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.*", lett. A), sez. Avvertenze, prevede che "*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati **in costanza di rapporto di impiego**, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, **prestati non in costanza di rapporto di impiego**, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*".

Di talché, il medesimo, ai fini della formazione delle predette graduatorie, consente che sia valutato in modo pieno (6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) **solo** il servizio militare (e assimilato) **svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico**, mentre il medesimo servizio, ove non svolto in costanza di nomina, è ricondotto al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con conseguente riconoscimento di un punteggio ridotto (0,60 punti per ogni anno di servizio e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per anno di servizio).

Tale previsione si pone in evidente contrasto con il dato normativo in vigore.



Infatti, l'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/94, “*Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, statuisce espressamente **per il personale non docente** che, ai fini della carriera, “*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*”, **senza operare alcun distinguo tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno.**

La medesima previsione è stabilita dall'art. 485, c. 7, del menzionato decreto, per il personale docente.

Tali norme costituiscono una disciplina organica per l'intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all'art. 676 del citato testo normativo, che recita espressamente “*le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante*”.

E' indubbio, pertanto, che le norme su richiamate ed in particolare il disposto di cui all'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/94 vadano interpretate nel senso della **piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo.**

Infatti, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, quale è il decreto ministeriale n. 50/21, non può derogare *in pejus* rispetto a fonti di rango superiore, fornendone una lettura restrittiva e chiaramente discriminatoria.

E' indubbio che il decreto ministeriale di cui trattasi, nella parte in cui prevede che il servizio militare sia valutato per intero solo se espletato in costanza di nomina, di fatto, limita irragionevolmente la portata applicativa delle suindicate norme di rango primario, inoltre, lo stesso si pone in evidente **contrasto con il disposto sia dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza)**, consentendo una irragionevole disparità di trattamento tra gli aspiranti alla nomina, **sia dell'art. 52 Cost.**, il quale stabilisce che l'espletamento del servizio militare obbligatorio non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5679/2020).

Inoltre, il D.M. n. 50/21 appare lesivo anche del disposto di cui all'art. 2050 del D. Lgs.,n. 66/2010 (Codice ordinamento militare), relativo alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, nell'esegesi fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010, ai commi uno e due, testualmente prevede: “*1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*”



2. *Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.*

Al riguardo la Corte di Cassazione, premesso che il disposto dell'art. 2050 del D. Lgs., n. 66/2010 si applica anche alle “*graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge”*, ha ritenuto che, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione con il comma 1, limitandone la portata “*ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione — coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione — secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”*, aggiungendo che in tale ottica “*il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente”* (cfr. in modo conforme anche: Cass., n. 41894/2021; Id., 35380/21; Id., 15127/21; Id., 15467/21; Id., n. 5679/2020).

In modo conforme si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, il quale ha affermato che: “***il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento***” in quanto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ha portata generale “*che non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione*” (Cons. Stato, n. 08234/2019).

A tanto consegue l'evidente illegittimità delle previsioni ministeriali di rango regolamentare che dispongono la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro rispetto alle graduatorie ad esaurimento, delle quali, nell'ipotesi di cui trattasi, si impone la disapplicazione.



Istanza cautelare

Alla luce delle suesposte argomentazioni le doglianze del ricorrente, volte da ottenere il pieno riconoscimento del servizio di leva obbligatorio prestato, appaiono (sotto il profilo del *fumus boni iuris*), del tutto fondate e meritano accoglimento.

Nel caso di specie, indubbiamente, sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto, la mancata attribuzione del giusto punteggio, ha comportato la collocazione del ricorrente, nella graduatoria relativa al triennio 2021-2024, in una posizione deteriore rispetto ad altri concorrenti che sarebbero risultati superati nel punteggio, ove fossero stati correttamente riconosciuti all'istante i punti in virtù dell'espletato servizio militare, precludendo al medesimo la possibilità di ottenere incarichi nei profili di appartenenza del personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.

Si consideri infatti che l'anno scolastico è appena iniziato e le assunzioni sono in corso di svolgimento ed è ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi brevi con la definitiva perdita per il sig. Prete del bene della vita ambito.

Si deduce, inoltre, che quest'anno il ricorrente non ha ricevuto alcuna convocazione e lo stesso, quindi, con il riconoscimento del giusto punteggio per il servizio militare reso, avrebbe ottime possibilità di essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in relazione alla figura di Collaboratore scolastico di Assistente Tecnico e di Assistente Amministrativo, in quanto negli istituti indicati in preferenza dall'istante con il punteggio di cui lo stesso chiede il riconoscimento si è provveduto e si provvede alla nomina di C.S., A.T. e A.A. per l'anno in corso.

Ma vi è di più.

Il mancato riconoscimento del giusto punteggio, infatti, comporta per ricorrente il concreto pericolo, non solo di non vedersi assegnare per l'anno in corso alcun incarico di supplenza con contratto a termine, ma anche l'impossibilità di partecipare al c.d. "*concorso ATA 24 mesi*", cioè alla selezione pubblica per soli titoli (non sono previste prove d'esame) che consente di entrare in graduatoria ATA prima fascia per i ruoli provinciali nei profili professionali dell'area A e B del personale ATA.

Si rammenta che può partecipare al concorso chi ha maturato 24 mesi di servizio, anche non continuativo, secondo quanto previsto dall'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21.

E' evidente, quindi, nel caso che ci occupa, per quanto innanzi evidenziato, la sussistenza del *periculum in mora*, cioè del pregiudizio imminente ed irreparabile che si configura per il ricorrente.



E' pertanto evidente il pregiudizio imminente ed irreparabile che si configura per il ricorrente.

Il diritto soggettivo dell'istante, infatti, potrebbe essere irrimediabilmente leso nelle more della definizione di un ordinario procedimento di merito, atteso che la relativa decisione potrebbe non intervenire in tempo utile.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che, lo si ribadisce, il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato, domiciliato e difeso,

ricorre

al Giudice del Lavoro affinché emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione e ritenuta la propria giurisdizione e la propria competenza:

In via preliminare:

autorizzare, come da istanza che segue e che costituisce parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso e del pedissequo provvedimento tramite pubblicazione degli stessi sul sito internet del M.I.M. o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.

In via cautelare:

inaudita altera parte o previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, ai sensi dell'art. 700 cpc, ritenuta la ricorrenza del *fumus boni iuris* della domanda e *del periculum in mora*, **dichiarare** il diritto del medesimo all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove l'istante è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza; per l'effetto, anche **previa disapplicazione** del Decreto Ministeriale 50/2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto dello stesso all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, **attribuire** a parte ricorrente ulteriori 5,40 punti per il servizio



militare e dunque complessivamente attribuire il punteggio di 14,45= quale assistente amministrativo; di 13,97 quale collaboratore scolastico; di 14,25 quale assistente tecnico, o il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia.

In via istruttoria.

ordinare al M.I.M l'esibizione dell'intera documentazione agli atti ritenuta necessaria per la definizione della presente controversia;

ordinare all'Istituzione scolastica convenuta il deposito e/o l'esibizione delle graduatorie d'istituto e di qualunque documento la S.V. possa ritenere utile ai fini della decisione della presente causa; senza con ciò invertire l'onere probatorio, chiede **ammetersi** interrogatorio libero della ricorrente, nonché alla prova contraria che dovesse essere articolata da controparte.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

all.1) copia domanda di inserimento nelle graduatorie personale ATA Provincia di Chieti, per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;

all.2) copia diploma di maturità scientifica conseguito in data 14 luglio 1988;

all.3) copia foglio di congedo illimitato del 24 – 25 settembre 1992;

all. 4) copia scheda valutazione titoli AA;

all. 5) copia scheda valutazione titoli Collaboratore scolastico;

all.to 6) copia scheda valutazione titoli Assistente tecnico

all.7) procura alle liti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Con ogni salvezza ed espressa riserva di agire anche nel merito e per il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dal ricorrente.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il medesimo è pari ad euro 259,00.

Avv. Vito Bardaro

FIRMATO DIGITALMENTE

Avv. Aldo Terrezza

FIRMATO DIGITALMENTE



Istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio, pari a punti 5,40 oltre il punteggio attribuito nelle graduatorie Ata della Provincia di Chieti stante la valutazione del servizio di leva militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

MIM – Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico IV – Ambito territoriale provinciale di Chieti e Istituto di Istruzione superiore “Luigi di Savoia”, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it.

Al riguardo, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. (Cons. Stato, IV Sez., 106/1990). Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa



fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al M.I.M. convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzata, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del M.I. e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Con osservanza,

Cassino, 23 Novembre 2022

Avv. Vito Bardaro

FIRMATO DIGITALMENTE

Avv. Aldo Terrezza

FIRMATO DIGITALMENTE

